ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITA' E VECCHIAIA DEL CLERO

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1973, N. 903

Per la gestione del Fondo e' istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attivita' del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dalla applicazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in via definitiva;

c) esaminare i rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sugli, eventuali provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo;

e) determinare, entro il limite, massimo di lire 50 milioni annui, l'importo, a carico della gestione, da destinare all'assistenza di malattia dei pensionati del Fondo, demandando al presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza medesima per altre categorie o con altre istituzioni assistenziali.

Versione in vigore dal 21 luglio 1961, non più in vigore dal 12 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia del clero
Estremi	Legge 5 luglio 1961, n. 579
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-fondo-per-l-assicurazione-di-invalidita-e-vecchiaia/art-2-provvedimento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

abrogato-dalla-l-22-dicembre-1973-n-903/versione/0